

REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEI DATI PRESENTI IN BDN *(art 7, comma 6, del d.lgs. 134/22 e del cap. 1.3 dell'allegato al DM 07 marzo 2023)*

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art 7, comma 6, del d.lgs. 134/22 e del cap. 1.3 del manuale operativo I&R allegato al DM 07 marzo 2023, definisce, ai fini dell'accesso alle informazioni contenute nella BDN, le regole e le procedure ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle norme per la tutela del trattamento dei dati personali e per la sicurezza dei dati di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente documento non riguarda l'accesso alle informazioni contenute nel Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia (SINAC) e alle informazioni inerenti agli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 134/22. Tali attività saranno oggetto di successiva, specifica e distinta, regolamentazione ai sensi della normativa di settore a cura dall'Ufficio della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (di seguito DGSAF) competente in materia di animali da compagnia (di cui all'allegato 1 del regolamento UE 2016/429) e di benessere animale.

INFORMAZIONI LIBERAMENTE CONSULTABILI

Le informazioni generali inerenti alla BDN, al sistema I&R e alla normativa di riferimento sono disponibili accedendo al portale internet [Sistema di identificazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali \(I&R\) \(salute.gov.it\)](http://salute.gov.it)

I dati presenti in BDN che il Ministero della salute rende disponibili liberamente ai sensi del cap. 1.3 del manuale operativo I&R sono dati aggregati per territorio e per data. Essi riguardano il numero di stabilimenti, di attività (tra cui gli allevamenti), di animali ed altre tipologie di dati inerenti al sistema I&R di cui al d.lgs. 134/22. I dati aggregati sono privi di qualsiasi riferimento che permetta l'identificazione delle attività, degli stabilimenti, degli operatori ed hanno un livello di aggregazione predefinito e non modificabile (DPR 184/2006 art.2, comma 2)

Per la loro consultazione, chiunque vi abbia interesse accede al portale internet vetinfo.it e seleziona l'applicativo "Statistiche – BDN" e quindi le icone "menù" e "documentazione". In questo modo saranno visibili i dati di interesse e il manuale utente. [Statistiche - BDN \(vetinfo.it\)](http://vetinfo.it)

I soggetti che necessitano di dati BDN per analisi statistiche di settore, per attività di studio e ricerca (incluse università ed altri Enti di formazione) o per valutazioni territoriali e altro, devono utilizzare le informazioni presenti nell'applicativo "Statistiche".

Chiunque usufruisce dei dati del portale internet Statistiche – BDN, in caso di pubblicazione dei dati stessi, è tenuto ad indicare la fonte delle informazioni e la loro data di riferimento risultante in [vetinfo](http://vetinfo.it).

GLI OPERATORI, SE DIVERSI DAI LORO DELEGATI, possono richiedere la visualizzazione dei dati BDN della propria attività compilando il modulo di richiesta account (per il ruolo "operatore") dal portale Vetinfo. Non è previsto nulla osta ministeriale.

Non sono considerate valide le richieste inerenti attività per cui il richiedente non risulta identificato in BDN come operatore.

I PROPRIETARI DI SINGOLI EQUINI registrati in BDN, se diversi dall'operatore e dal delegato dell'attività di residenza dell'equino stesso, possono chiedere la visualizzazione dei dati inerenti

all'animale di cui risultano proprietari compilando il modulo di richiesta account (per il ruolo "proprietario") dal portale Vetinfo. Non è previsto nulla osta ministeriale.

Non saranno considerate valide le richieste inerenti equini per cui in BDN il richiedente non risulta identificato come proprietario.

I SOGGETTI DELEGATI DAGLI OPERATORI E DAI RESPONSABILI DEI MACELLI per operare in BDN nell'ambito delle attività dei propri deleganti (operatori/responsabili di macello) devono adempiere alle condizioni di cui al capitolo 1.1 del manuale operativo I&R. In particolare devono acquisire, con contratto formale, le deleghe di ciascun operatore o responsabile di macello. Non è prevista nessun nulla osta o autorizzazione del ministero della salute per l'accesso ai soli dati del delegante.

I FUNZIONARI ED I DIPENDENTI DEI SERVIZI VETERINARI DELLE REGIONI E DELLE ASL, OLTRE CHE DEGLI IZS, per accedere agli applicativi di vetinfo devono acquisire nulla osta del responsabile di servizio dell'Ente di appartenenza e quindi accedere a vetinfo. Non è prevista autorizzazione ministeriale.

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CONSULTAZIONE DI DATI BDN DI DETTAGLIO

(esclusivamente per determinate Pubbliche Amministrazioni e determinati Enti - art. 7, commi 4,5 e 6, del d.lgs. 134/22 e cap. 1.3 del manuale operativo I&R allegato al DM 7/03/2023)

Ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. 134/22 e nel rispetto della presente regolamentazione, il Ministero della salute assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN per le Pubbliche Amministrazioni (P.A.) e per gli Enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali abbiano necessità di acquisirle,

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (P.A.)

L'accesso ai dati della BDN da parte delle P.A. è disciplinato dall'art. 50 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, dall'art. 24 della legge n. 241/1990 (*casi di esclusione*) e dal DM 31 luglio 1997 n. 353.

I referenti delle P.A. che hanno diritto, ai sensi della normativa soprarichiamata, alla consultazione dei dati del sistema I&R, ne chiedono l'autorizzazione ***utilizzando i moduli destinati esclusivamente a ciascuna PA disponibili sul portale internet del Ministero della salute.***

I moduli disponibili riguardano le seguenti P.A.:

- Forze di Polizia e Forze armate
- Assessorati regionali settori AGRICOLTURA
- Agea ed Organismi pagatori
- Comuni, province, unioni di comuni, città metropolitane e comunità montane - manuale operativo (cap. 2.1.1.8 del manuale operativo I&R)

Il richiedente compila il modulo corrispondente al profilo /ruolo della PA di appartenenza e lo invia all'indirizzo dgsa@postacert.sanita.it. Tale modalità di invio è da utilizzare sino all'informatizzazione del servizio da parte del Centro Servizi Nazionale (a seguire CSN) che comunicherà l'attivazione della procedura informatizzata pubblicandola sul portale vetinfo.

Con la compilazione e l'invio della richiesta, il richiedente assume la responsabilità legale del rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela del trattamento dei dati personali.

L'autorizzazione rilasciata dalla DGSAF riguarda i dati BDN di dettaglio inerenti agli stabilimenti, agli operatori e agli animali presenti in BDN per l'ambito territoriale di competenza (nazionale, regionale, provinciale o comunale).

Per ottimizzare la procedura di rilascio di account per l'accesso alla BDN, l'Amministrazione centrale nazionale di ciascuna P.A. (incluse le Forze di Polizia e le Forze Armate), presenta un'unica istanza contenente i riferimenti alle utenze personali da abilitare, tenendo conto del numero delle articolazioni periferiche, della rilevanza e tipologia delle stesse e limitando quanto più possibile il numero dei nominativi. Pertanto l'Amministrazione / Organizzazione centrale richiedente, nella domanda di nulla osta, elenca i referenti territoriali (di norma uno per Provincia - *fatte salve situazioni particolari da valutare caso per caso*). Le strutture periferiche dell'Amministrazione stessa si rivolgeranno a tali referenti per avere, di volta in volta, i dati BDN di cui necessitano per i propri compiti istituzionali, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e sotto responsabilità del soggetto richiedente. L'amministrazione centrale può, con specifica richiesta, sostituire i referenti abilitati all'utilizzo del servizio.

ENTI DIVERSI DALLE PA: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/FILIERE PRODUTTIVE/CONSORZI

Per i ruoli/profili corrispondenti ad Associazioni di categoria, filiere produttive e consorzi, la richiesta di autorizzazione alla consultazione della BDN riguarda **esclusivamente i dati** inerenti agli operatori loro associati di cui devono preliminarmente acquisire delega/autorizzazione alla consultazione dei dati stessi.

Il referente responsabile compila la richiesta di autorizzazione **utilizzando il modulo "ENTI" disponibile sul portale internet del Ministero della salute**, e la invia all'indirizzo dgsa@postacert.sanita.it. Tale modalità di invio è da utilizzare sino all'informatizzazione del servizio da parte del CSN che comunicherà l'attivazione della procedura informatizzata pubblicandola sul portale vetinfo.

Al fine di poter riscontrare la richiesta, dovranno essere disponibili per la DGSAF ed il CSN:

1. l'elenco degli operatori delle attività associate all'Organizzazione per cui si richiede la consultazione dei dati;
2. garanzia di possesso di esplicita e documentata autorizzazione alla consultazione dei dati per ciascuna attività in elenco;
3. attestazione di appartenenza del richiedente alla associazione, filiera o consorzio in nome della quale richiede la consultazione della BDN;
4. garanzia di aggiornamento dell'elenco di cui al punto 1 per integrazioni e revoche (*dopo l'eventuale revoca di autorizzazione da parte di un operatore, l'accesso alla BDN per l'attività dell'operatore stesso, è vietato dalla legge ed è di responsabilità esclusiva dell'Ente richiedente il servizio*).

Nella richiesta può essere indicato il referente dell'Ente per cui si domanda l'attribuzione dell'utenza personale da abilitare alla consultazione: A tale referente si potranno rivolgere i dipendenti dello stesso Ente per avere, di volta in volta, i dati BDN di cui necessitano per i propri compiti istituzionali, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e sotto responsabilità del soggetto richiedente. L'Ente può, con specifica richiesta, sostituire il referente abilitato all'utilizzo del servizio. Con la compilazione e l'invio della richiesta, il richiedente assume la responsabilità legale del rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela del trattamento dei dati personali.

PROCEDURA PER IL RILASCIO DEGLI ACCOUNT PER LA CONSULTAZIONE BDN

I soggetti che trasmettono richiesta di nulla osta alla DGSAF per un ruolo/profilo di consultazione della BDN (ovvero tutti i profili non gestiti dalla richiesta account on-line su vetinfo), devono compilare esclusivamente i moduli specifici per il ruolo richiesto.

Non saranno riscontrate, perché ritenute non conformi alla presente regolamentazione:

- *le richieste effettuate su moduli diversi da quelli previsti per il proprio ruolo;*
- *le richieste di soggetti diversi da quelli per cui è previsto ruolo/profilo;*
- *le richieste inerenti ambiti diversi da quelli di competenza;*
- *le richieste compilate da soggetti non aventi diritto alla tipologia di richiesta;*
- *le richieste non comprensive delle assunzioni di responsabilità del rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.*

Le richieste valide, saranno riscontrate entro i termini previsti dalla procedura amministrativa, ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 241/90.

Dopo l'eventuale rilascio di nulla osta ministeriale alla consultazione di determinati dati BDN tramite account personale, per ottenere le credenziali di accesso il richiedente invia la medesima richiesta e il nulla osta ottenuto all'indirizzo email fdlab@zs.it

L'attribuzione dell'account per l'accesso alla BDN ai soggetti autorizzati è personale. Tali soggetti hanno la responsabilità legale della consultazione e dell'uso delle informazioni, nel rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali.

Il sistema operativo BDN prevede il rinnovo periodico delle credenziali e la disattivazione automatica delle utenze che non accedono al portale per più di 90 giorni solari consecutivi.

Le persone, **sono obbligati** a comunicarlo alla DGSAF entro 7 giorni dalla cessazione dell'incarico precedente,

Le Amministrazioni / Enti sono responsabili della **verifica di sussistenza dei requisiti** di validità degli account attribuiti al proprio personale **e devono comunicare alla DGSAF entro 7 giorni i nominativi dei soggetti che non hanno più titolo alla consultazione dei dati** perché non ricoprono più il ruolo ai sensi del quale l'accesso era stato precedentemente autorizzato, al fine della disattivazione dell'account individuale.

La DGSAF in qualsiasi momento può revocare, a seguito di verifiche di competenza, l'abilitazione alla consultazione della BDN.

ACCESSI DOCUMENTALI DA BDN

Gli accessi documentali sono disciplinati dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241, dal decreto del Ministro della Salute 4 agosto 2011, dal D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, e dal decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997 n. 353.

Nella richiesta di accesso documentale, da inviare all'indirizzo dgsa@postacert.sanita.it devono essere specificate dettagliatamente la tipologia di dati BDN di cui si domanda il rilascio; le motivazioni della richiesta e le generalità del richiedente.

Per le tipologie di dati già disponibili in statistiche ([Statistiche - BDN \(www.vetinfo.it\)](http://www.vetinfo.it)) non è prevista ulteriore estrazione con livello diverso di aggregazione o in formato diverso da quello predefinito poiché, *ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPR 184/2006*, la DGSAF non è tenuta a rielaborare i dati già disponibili in vetinfo in funzione di specifiche richieste.

Per la fornitura autorizzata dei dati, aggregati o di dettaglio, potrà essere richiesto il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dal CSN, sulla base delle disposizioni vigenti.

UTILIZZO DEI DATI DELLA BDN

L'utilizzo dei dati della BDN è subordinato alla citazione della loro fonte, ossia, in qualsiasi tipo di documento elaborato o fornito dal soggetto abilitato alla consultazione dei dati BDN occorre riportare chiaramente la dicitura: **“DATI FORNITI DALLA BDN di cui all'art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22”**.

I dati forniti dalla BDN non possono essere comunicati a terzi o utilizzati per motivi e scopi diversi da quelli connessi al servizio richiesto.

Per l'inosservanza degli obblighi del titolare e del responsabile del trattamento dei dati rilasciati, nonché per il loro uso illecito, si applicano le sanzioni ed i provvedimenti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679.

Per ciò che non è specificatamente menzionato nel presente regolamento si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme in materia di accesso e tutela dei dati personali.